



COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-133 del 12/05/2014

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI IMU E TASI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2014.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 13 in data 12 maggio 2014;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Gestione Economico Finanziaria, Bilancio e Politiche Tributarie, Dott. Francesco Miceli;

Visti

- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
- l'articolo 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (la c.d. "Manovra Monti"), che ha anticipato l'istituzione e l'applicazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1 gennaio 2012;

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha ridefinito il quadro dei tributi comunali, istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC);
- l'articolo 1, comma 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che la IUC si basa su due differenti presupposti impositivi, uno, costituito dal possesso di immobili e, l'altro, collegato alla fruizione di servizi comunali e si compone di tre diverse forme di prelievo:

1. l'Imposta Municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;
2. il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), dovuta dal possessore o dall'utilizzatore dell'immobile, comprese le abitazioni principali come definite nella normativa IMU;
3. la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore o dal possessore dell'immobile;

Visto il decreto legge 5 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che ha variato alcune delle caratteristiche dei tributi che compongono la IUC;

Regolamenti

Considerato, pertanto, che è necessario:

- modificare il regolamento IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 26 giugno 2012, n. 61;
- procedere all'approvazione del regolamento per TASI;
- rimandare l'approvazione del regolamento TARI a successivo provvedimento;

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Considerato che il comma 707 lett. b) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha modificato il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che:

- l'IMU non si applichi al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- i Comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale, tra l'altro, anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro 15.000 annui;

Considerato, pertanto, opportuno prevedere l'assimilazione dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro 15.000 annui, valutata la ridotta capacità contributiva di alcuni nuclei familiari, comprovata dall'indicatore della situazione economica (ISEE);

Considerato, inoltre, opportuno, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lett. b) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplinare le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile;

Rilevato che l'articolo 1, commi da 695 a 699, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce il sistema sanzionatorio relativo alla IUC e ritenuto opportuno prevedere un uniforme sistema sanzionatorio per le diverse forme di prelievo che compongono la IUC;

Viste le modifiche al Regolamento IMU, derivanti da quanto sopra citato, di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, evidenziate in carattere grassetto;

Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

Visti i commi da 669 a 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano la TASI;

Ritenuto opportuno prevedere che l'occupante dell'unità immobiliare soggetta a TASI, secondo le disposizioni di cui al comma 681 della L. 147/2013, versi la TASI in misura pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo e che la restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Ritenuto, altresì, opportuno, ai sensi del comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014 concedere detrazioni d'imposta, relativamente alle abitazioni principali, relative pertinenze ed unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatasi con riferimento all'IMU;

Valutato, in particolare, di definire:

- detrazioni d'imposta articolate sulla base di specifiche fasce di valore imponibile dell'abitazione principale prevedendo inoltre che, laddove la rendita catastale sia superiore a euro 900,00, la detrazione sia ammessa solo a condizione che l'ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo sia inferiore a euro 15.000,00;
- ulteriori detrazioni d'imposta, articolate sulla base di specifiche fasce di valore imponibile dell'abitazione principale, previste per ciascun figlio fiscalmente a carico del soggetto passivo, di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevedendo inoltre che, laddove la rendita catastale sia superiore a euro 900,00, la detrazione sia ammessa solo a condizione che l'ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo sia inferiore a euro 15.000,00;

Visto l'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la facoltà per l'Ente locale di fissare gli importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi e ritenuto opportuno fissare tale limite nella misura di euro 12 (dodici);

Visto l'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la facoltà per l'Ente locale di fissare la misura degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e che nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;

Considerato opportuno ed equo fissare tale misura nel tasso legale maggiorato di un punto percentuale;

Rilevato che l'articolo 1, commi da 695 a 699, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce il sistema sanzionatorio relativo alla IUC e ritenuto pertanto opportuno prevedere un uniforme sistema sanzionatorio per le diverse forme di prelievo che compongono la IUC;

Dato atto che i servizi indivisibili sono quelli elencati nell'allegato 1 al regolamento TASI;

Visto il Regolamento TASI di cui all'allegato "B" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Determinazione delle aliquote

Preso atto che, ai sensi del comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'aliquota complessiva dell'IMU e della TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore ai limiti massimi prefissati dalla legge statale per la sola l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Dato atto che, per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali, alle relative pertinenze ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi di legge e del Regolamento IMU vigente nel Comune di Genova, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Rilevato che il Comune di Genova deve assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, la copertura dei costi dei servizi indivisibili e vuole garantire, anche per il 2014, il mantenimento dello stesso livello di servizi erogati specie nel campo del sociale;

Dato atto che i costi relativi ai servizi indivisibili sono quelli indicati nell'allegato 1 al Regolamento TASI, alla cui copertura la TASI è destinata;

Rilevato altresì che, pur tenendo conto di quanto sopra, la manovra tributaria è stata articolata in modo da evitare un eccessivo carico fiscale sulle stesse tipologie di immobile, anche avvalendosi della facoltà di azzerare le aliquote TASI per alcune tipologie di immobili, ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Determinazione delle aliquote IMU

Ritenuto di estendere l'aliquota agevolata applicata agli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP), ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche agli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616;

Vista la legge Regionale del 2 Gennaio 2007, n. 1 e la deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria del 17 dicembre 2012, n. 31 che prevedono una riduzione delle imposte locali pari al 20 per cento nel caso di immobili inseriti nei Patti d'area, individuati con apposita delibera della Giunta Comunale e locati a canone ridotto;

Ritenuto quindi opportuno stabilire per gli immobili inseriti nei Patti d'area sopra citati un'aliquota agevolata pari allo 0,84 per cento, prevedendo che i proprietari di tali immobili rispettino le procedure di invio documentazione fissate dalla Direzione Sviluppo Economico - Ufficio Promozione di impresa;

Stabilito di confermare le aliquote IMU vigenti nell'anno 2013 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 luglio 2013, n. 50 salvo modifiche intervenute per norma di legge;

Dato atto che, ai sensi di legge, per le abitazioni principali ed unità immobiliari ad esse equiparate ancora soggette ad IMU (A/1, A/8 e A/9), a partire dal 2014 non è più prevista la detrazione per i figli a carico;

Determinazione delle aliquote TASI

Considerato di prevedere l'aliquota pari al 3,3 per mille per gli immobili che non costituiscono presupposto impositivo dell'IMU, quali le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi di legge e del Regolamento IMU vigente nel Comune di Genova;

Considerato di prevedere l'aliquota pari all'1 per mille per gli immobili strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 13, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Considerato di prevedere l'aliquota pari all'1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato di azzerare, ai sensi del comma 676 articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'aliquota TASI per tutti gli immobili siti nel Comune di Genova che costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU e che non sono indicati nei precedenti paragrafi;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'articolo del decreto ministeriale 29 aprile 2014 che ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Visto l'articolo 59 del vigente regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte regolamentari per il rilascio di apposito parere e, attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente regolamento che non fa ritenere necessario il suddetto invio;

■ Considerato che l'approvazione della presente deliberazione riveste carattere d'urgenza essendo necessario l'inserimento della stessa nell'apposita sezione del "Portale del federalismo" del MEF in data non successiva al 23 maggio 2014 al fine di evitare che:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale si debba versare la TASI in un'unica soluzione entro il 16 di dicembre in corrispondenza di altre scadenze fiscali;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale debba comunque essere effettuato, ai sensi legge, il versamento della prima rata ad aliquota di base entro il 16 di giugno;

Preso atto altresì che si è ritenuto opportuno portare in approvazione la presente proposta ad avvenuta conversione del D.L. 16/2014 avvenuta, con modificazioni, lo scorso 2 maggio con legge n. 68/2014;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario Generale;

Preso atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 13 commi 13 bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

la Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1. di dare atto che con l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre autonomi tributi: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
2. di approvare le modifiche al Regolamento IMU, allegato "A" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il testo integrato del Regolamento IMU 2014 di cui all'allegato "E" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
4. di approvare il Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;

5. di approvare le aliquote IMU e la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2014 di cui all'allegato "C" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di approvare le aliquote TASI per l'anno 2014 di cui all'allegato "D" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di dare atto che le aliquote IMU e TASI, approvate con la presente deliberazione, rientrano nei limiti stabiliti per l'anno 2014, dall'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
8. di dare atto che i regolamenti IMU e TASI e le relative aliquote si applicano dal 1° gennaio 2014;
9. di non inviare, attesa la natura sopra municipale della materia in oggetto del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi;
10. di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'articolo 25 del Vigente Regolamento di contabilità, parte integrante del presente provvedimento;
11. di dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate e Tributi di trasmettere copia della presente delibera e dei regolamenti in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
12. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
13. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-133

OGGETTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI IMU E TASI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2014.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) REGOLAMENTO IMU TESTO A FRONTE - ALLEGATO A
- 2) REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ALLEGATO B
- 3) ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2014 – ALLEGATO C
- 4) ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014 – ALLEGATO D
- 5) REGOLAMENTO IMU – ALLEGATO E

12.05.2014

Il Direttore
Dott.ssa Piera Castagnacci

Allegato "A"

TESTO A FRONTE

Modifiche al

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Indice

- Art. 1. *Oggetto*
- Art. 3. *Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza +-in istituti di ricovero o sanitari*
- Art. 4. *Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero*
- Art. 4bis *Immobili concessi in comodato gratuito*
- Art. 4ter *Immobili inagibili e inabitabili*
- ...omissis...
- Art. 10. *Violazioni e sanzioni*
- ...omissis...
- Art. 12bis *Clausola di adeguamento*
- Art. 13. *Applicazione*

<u>Vecchio testo</u>	<u>Nuovo testo</u>
<u>Art. 1 – Oggetto</u>	<u>Art. 1 – Oggetto</u>
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.	1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
	2. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle contenute nel Regolamento sull'accertamento con adesione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 del 21.12.1998.	3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle contenute nel Regolamento sull'accertamento con adesione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 del 21.12.1998.
Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.	1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2 , del D.L. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero	Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

<p>1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</p>	<p>1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</p>
	<p>Art. 4bis – Abitazioni concesse in comodato gratuito</p>
	<p>1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/11 e s.m.i., ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel caso che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 Euro annui. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p>
	<p>2. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d'imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. n° 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISEE non superiore a 15.000 Euro del proprio nucleo familiare, relativo all'anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l'agevolazione IMU.</p>
	<p>Art. 4ter – Immobili inagibili e inabitabili</p>
	<p>1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.</p>
	<p>2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in</p>

	<p>un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 2.1.1998 n. 28 e s.m.i.; sono quindi considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, con esclusione dei fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.</p>
	<p>3. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio; b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).
	<p>4. L'inizio e la cessazione della condizione d'inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti; alla dichiarazione deve essere allegata perizia</p>

	dello stato dell'immobile da parte di un tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile oppure una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
	5. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento dell'agevolazione.
Articolo 10 - Violazioni e sanzioni	Articolo 10 - Violazioni e sanzioni
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51, come previsto dall'art. 9, comma 7, del D.L. 201/2011, che richiama l'art. 14 del D.Lgs. 504/1992.	1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta.	2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari a 51 Euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.	3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.	4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art. 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di € 100,00 come previsto all'articolo 1, comma 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.	5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

	Articolo 12bis – Clausola di adeguamento
	1.Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.
Art. 13 – Applicazione	Art. 13 – Applicazione
1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1°gennaio 2012.	1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1°gennaio 2014 .

Nota: le modifiche sono evidenziate in neretto

Allegato "B"

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Indice

- Art. 1. Oggetto**
- Art. 2. Presupposto impositivo**
- Art. 3. Soggetti passivi**
- Art. 4. Base imponibile**
- Art. 5. Aliquote**
- Art. 6. Detrazioni**
- Art. 7. Esenzioni**
- Art. 8. Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune**
- Art. 9. Versamenti**
- Art. 10. Rimborsi**
- Art. 11. Dichiarazione**
- Art. 12. Funzionario responsabile**
- Art. 13. Attività di controllo e accertamento**
- Art. 14. Interessi**
- Art. 15. Rateizzazioni delle somme dovute per avvisi di accertamento**
- Art. 16. Sanzioni**
- Art. 17. Riscossione coattiva**
- Art. 18. Diritto di interpello**
- Art. 19. Contenzioso**
- Art. 20. Clausola di adeguamento**
- Art. 21. Applicazione**

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nel territorio del Comune di Genova.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 3 Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo all'interno delle singole categorie "pluralità di possessori" e "pluralità di detentori".
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo.

Art. 4 Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 5 Aliquote

Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento delle aliquote con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 6 Detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare del soggetto passivo adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze, si applica una detrazione articolata sulla base di specifiche fasce di valore imponibile dell'abitazione secondo il seguente schema:

Rendita abitazione principale fino a	Valore imponibile	Detrazione
€ 500,00	€ 84.000,00	€ 114,00
€ 700,00	€ 117.600,00	€ 80,00
€ 900,00	€ 151.200,00	€ 50,00
oltre € 900,00	ISEE < € 15.000	€ 50,00

2. La detrazione di cui al precedente comma è, altresì, maggiorata di un ulteriore importo previsto per ciascun figlio fiscalmente a carico del soggetto passivo, di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante

abituamente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per una somma pari a:

Rendita abitazione principale fino a	Valore imponibile	Detrazione spettante per ciascun figlio
€ 500,00	€ 84.000,00	€ 25,00
€ 700,00	€ 117.600,00	€ 20,00
€ 900,00	€ 151.200,00	€ 15,00
oltre € 900,00	ISEE < € 15.000,00	€ 15,00

3. Ai fini della spettanza della detrazione di cui ai precedenti commi deve essere considerata solo la rendita catastale dell'abitazione principale.
4. In caso di rendita dell'abitazione principale superiore alla soglia di euro 900,00, la detrazione è riconosciuta unicamente qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto passivo non ecceda euro 15.000,00.
5. Il contribuente che intende usufruire della detrazione prevista dovrà presentare, pena l'inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d'imposta TASI, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso della certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, relativo ai redditi dell'anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l'agevolazione.
6. Quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI gli immobili indicati all'articolo 1, comma 3 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68.

Art. 8 Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi pubblici indivisibili dal Comune.
2. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 9 Versamenti

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.
2. Il versamento dell'imposta è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.
4. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati con le informazioni necessarie per la determinazione dell'importo dovuto fermo

restando che in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta nei termini previsti a norma di legge e/o regolamentare.

5. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10 Rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un tributo uguale o inferiore a 12,00 euro.

Art. 11 Dichiarazione

1. La dichiarazione dovrà essere presentata nei tempi e con le modalità stabilite dall'articolo 1, commi 684, 685 e 687 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 12 Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta come previsto dal comma 692 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 13 Attività di controllo e accertamento

1. Ai fini della verifica e del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al soggetto passivo, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzate e con preavviso di almeno sette giorni salvo diverso accordo con l'utente.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini ed alle condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dal regolamento attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21 dicembre 2008, n. 164.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 14 Interessi

1. Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 15 Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - ripartizione dell'importo in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;
 - scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente regolamento.

5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il debito non può più essere rateizzato.
6. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza.

Art. 16. Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'articolo 13 comma 1 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di euro 100,00 come previsto all'articolo 1, comma 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 17 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 18 Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'imposta di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 19. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento e contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 20. Clausola di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 21. Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2014.

Servizi Indivisibili

MISSIONE PROGRAMMA	IMPEGNATO NETTO
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
1 ORGANI ISTITUZIONALI	16.196.279,96
2 SEGRETERIA GENERALE	879.756,36
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E	
3 PROVVEDITORATO	34.669.970,37
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8.033.243,62
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	11.209.269,63
6 UFFICIO TECNICO	18.280.920,48
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO	
7 CIVILE	9.126.803,01
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	5.712.991,60
10 RISORSE UMANE	10.339.929,20
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.879.917,16
2 GIUSTIZIA	
1 UFFICI GIUDIZIARI	18.545,17
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	34.213.316,22
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	535.619,64
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.005.979,26
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	
1 DIFESA DEL SUOLO	13.546.445,32
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	10.415.527,68
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	622.740,19
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	14.103.541,05
11 SOCCORSO CIVILE	
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	898.653,92
13 TUTELA DELLA SALUTE	
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	633.242,26

Allegato "C"

ALIQUOTE IMU 2014 E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Aliquote

Per l'anno 2014 sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 e successive modifiche ed integrazioni le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria:

Aliquota dello 0,58 per cento	Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate alla abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Aliquota dello 0,71 per cento	Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
Aliquota dello 0,84 per cento	Per gli immobili commerciali inseriti nei patti d'area e locati a canone ridotto, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 Gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell'agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla Direzione Sviluppo Economico - Ufficio Promozione di impresa. L'aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione.
Aliquota dello 0,85 per cento	Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire al Comune, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purchè la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato al Comune.
Aliquota dello 0,96 per cento	Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano

	<p>titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale, nel caso in cui il nucleo familiare del comodatario abbia ISEE superiore a 15.000 euro. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta per l'anno 2014.</p>
Aliquota dello 0,96 per cento	<p>Per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale.</p>
Aliquota dello 1,01 per cento	<p>Per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall'Art. 2 commi 2) e 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l'anno 2014.</p>
Aliquota dello 1,06 per cento (aliquota ordinaria)	<p>Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.</p>

Detrazione

1. In base all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione si applica anche:

a) alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate alla abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) alle unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.

ALIQUOTE TASI 2014

L'aliquota base del Tributo, prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è azzerata per tutti gli immobili siti nel Comune di Genova ad eccezione di quelli di seguito riportati per i quali si determina:

Aliquota dello 0,33 per cento	Abitazione principale (escluse quelle in A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, e unità immobiliari, nonché relative pertinenze, ad essa assimilate ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Aliquota dello 0,10 per cento	Immobili strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
Aliquota dello 0,10 per cento	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Aliquota dello 0 per cento	Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

Allegato "E"

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Indice

- Art. 1. *Oggetto*
- Art. 2. *Abitazione principale e pertinenze*
- Art. 3. *Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari*
- Art. 4. *Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero*
- Art. 4bis *Abitazioni concesse in comodato gratuito*
- Art. 4ter *Immobili inagibili e inabitabili*
- Art. 5. *Dichiarazione*
- Art. 6. *Versamenti e rimborsi di modesta entità*
- Art. 7. *Riscossione coattiva*
- Art. 8. *Interessi*
- Art. 9. *Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento*
- Art. 10. *Violazioni e sanzioni*
- Art. 11. *Diritto di interpello*
- Art. 12. *Responsabile del Tributo*
- Art. 12bis *Clausola di adeguamento*
- Art. 13. *Applicazione*

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle contenute nel Regolamento sull'accertamento con adesione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 del 21.12.1998.

Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione in materia di imposta municipale propria per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A/10 – Uffici e studi privati), nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Sono definite pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità' ad uso abitativo. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4bis – Abitazioni concesse in comodato gratuito

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/11 e s.m.i., ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel caso che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 Euro annui. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d'imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. n° 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISEE non superiore a 15.000 Euro del proprio nucleo familiare, relativo all'anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l'agevolazione IMU.

Art. 4ter – Immobili inagibili e inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 2.1.1998 n. 28 e s.m.i.; sono quindi considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, con esclusione dei fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.
3. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

- c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).
4. L'inizio e la cessazione della condizione d'inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti; alla dichiarazione deve essere allegata perizia dello stato dell'immobile da parte di un tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile oppure una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
5. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 5 - Dichiarazione

1. La dichiarazione ai fini dell'IMU dovrà essere presentata, nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, secondo i modelli previsti dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.

Art. 6 - Versamenti e rimborsi di modesta entità

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.
2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un'imposta uguale o inferiore a 12,00 Euro.

Art. 7 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 8 – Interessi

1. Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006.

Articolo 9 - Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;
 - scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente Regolamento.
5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il debito non può più essere rateizzato.
6. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza.

Articolo 10 - Violazioni e sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art. 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di € 100,00 come previsto all'articolo 1, comma 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 11 - Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e

specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'imposta di cui al presente Regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 12 – Responsabile del Tributo

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 12bis – Clausola di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 13 – Applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1° gennaio 2014



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2014-DL-133 DEL 12/05/2014 AD OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEI
REGOLAMENTI IMU E TASI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU
E TASI PER L'ANNO 2014.

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

12 .05.2014

Il Direttore
Dott.ssa Piera Castagnacci



COMUNE DI GENOVA

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 0 0	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI
Proposta di Deliberazione N. . 2014-DL-133 DEL 12/05/2014	
Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimento tipo n. del	
Nuova aliquota: X	

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI IMU E TASI.
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2014.

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Criteria di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Criteria di aggiornamento delle aliquote IMU: Adeguamenti determinati dall'applicazione dell'art. 1 comma 707 lett. b) della Legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i.

Criteria di definizione aliquote TASI: determinati ai sensi dell'art. 1 comma 676 e 677 della legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i.

Genova, 12.05.2014

Il Dirigente
[Dott.ssa Piera Castagnacci]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2014-DL-133 DEL 12/05/2014 AD OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEI
REGOLAMENTI IMU E TASI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
IMU E TASI PER L'ANNO 2014.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto della relazione allegata al parere tecnico (art. 25 regolamento di contabilità).

12/05/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2014-DL-133 DEL 12/05/2014 AD OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEI
REGOLAMENTI IMU E TASI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
IMU E TASI PER L'ANNO 2014.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

12/05/2014

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2014-DL-133 DEL 12/05/2014 AD OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEI
REGOLAMENTI IMU E TASI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
IMU E TASI PER L'ANNO 2014.**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

12/05/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]